

(N. 863)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(VILLABRUNA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1954

Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle Società.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 30 giugno 1954 è scaduto il termine stabilito dalla legge 30 giugno 1952, n. 764, per la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, per le costituzioni di Società con capitale superiore ai 250 milioni di lire, gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle Società stesse, quando tali operazioni superino, nel complesso, l'indicata somma.

In applicazione di detta legge, entrata in vigore il 20 luglio 1952, sono state concesse n. 183 autorizzazioni, per un ammontare di oltre 303 miliardi di nuove azioni e di oltre 16 miliardi di obbligazioni. Tali cifre sono molto superiori a quelle del periodo di efficacia giuridica della precedente legge 30 novembre 1950, n. 1044 (20 gennaio 1951-30

giugno 1952), che ascendevano a 120 autorizzazioni, per un ammontare di oltre 161 miliardi e mezzo di nuove azioni e di oltre 7 miliardi di obbligazioni.

Sulla base degli elementi sinora acquisiti ed attesa la tendenza oramai delineatasi, da parte delle più importanti Società per azioni, a deliberare in misura sempre crescente, in rapporto alle aumentate esigenze aziendali, aumenti di capitale od emissioni di obbligazioni generalmente per importi piuttosto rilevanti (operazioni che verrebbero ad incidere in misura notevole sul movimento del risparmio, oltre che a ripercuotersi sull'andamento dei mercati valori) si ravvisa ormai giustificato, nell'interesse della economia nazionale, conferire un assetto giuridico definitivo alle norme che regolano l'impiego dei capitali.

I vari provvedimenti legislativi susseguitisì nel periodo bellico e nell'immediato dopo guerra, concernenti « limitazioni » sull'emissione di titoli azionari ed obbligazionari, furono invero essenzialmente suggeriti da « esigenze di ordine economico e politico, connesse con le contingenti necessità della Nazione », talchè la loro limitata efficacia nel tempo fu conseguenziale al carattere di eccezionalità delle leggi medesime, appartenenti, in sostanza, alla legislazione temporanea di guerra.

I provvedimenti sulla stessa materia posti in essere, invece, successivamente alla legge 18 ottobre 1949, n. 768, ebbero ad assumere una ben diversa fisionomia, essendo consistiti in semplici proroghe dell'applicazione della prefata legge n. 768, la quale, in rapporto alla situazione dei mercati valori, accentrò la disciplina del servizio al Tesoro, quale organo regolatore del risparmio.

Le proroghe stabilite con queste ultime leggi e la circostanza che la loro tempestiva emanazione fu sempre particolarmente curata onde evitare una sia pur breve soluzione di continuità nel servizio, che avrebbe potuto frustrare le finalità dei provvedimenti medesimi, confermano che già da tempo erano ricorrenti gli stessi motivi che ora inducono a derogare alle disposizioni del diritto comune, col trasformare in permanente una norma che ha avuto sinora carattere provvisorio.

Siffatti motivi si identificano nella necessità, sia di disciplinare l'impiego dei capitali e di convogliare l'utilizzo del risparmio nei settori che più interessano l'economia nazionale, sia di evitare, in determinate circostanze, che operazioni del genere possano pregiudicare il soddisfacimento delle pubbliche esigenze. È, inoltre, da ovviare, nell'interesse della migliore riuscita delle stesse operazioni — avendo

in ciò di mira la tutela del risparmio prevista dall'articolo 47 della Costituzione — a che un accentuato ricorso al risparmio in un ristretto lasso di tempo possa avere un'influenza negativa sull'esito delle singole operazioni, oltre che nuocere al regolare andamento dei mercati finanziari.

Pertanto, un assetto giuridico definitivo delle norme che regolano l'impiego dei capitali, essenzialmente ispirato a criteri di politica economico-finanziaria generale, risponde alle inderogabili esigenze della tutela del pubblico interesse. Sulla stessa materia si è, del resto, già da tempo derogato alle norme del diritto comune con le disposizioni previste dalla legge bancaria (articoli 2 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141).

Ciò premesso, ritenendosi di aderire alle esigenze su prospettate, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si stabilisce che le operazioni in esso contemplate sono subordinate all'autorizzazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio. Sulle singole operazioni è prescritto, altresì, il parere del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio. Con questa ultima disposizione viene, in sostanza, a trovare disciplina giuridica la prassi sinora seguita dal Ministro del tesoro di sottoporre al preventivo esame del prefato Comitato — al cui benessere vengono già sottoposte dalla Banca d'Italia le operazioni per le quali ricorrono gli estremi previsti dagli articoli 2 e 45 della summenzionata legge bancaria — quelle emissioni di titoli azionari ed obbligazionari che rientrano esclusivamente nella previsione della emananda legge, e che possono, per il loro notevole importo, avere particolari riflessi sui mercati finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, le costituzioni di Società con capitale superiore ai 250 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle Società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di lire 250 milioni.

È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.